



F.I.G.C. - LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 73 DELL'1 ottobre 2002

A) RISULTATI DI GARE

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

1) SERIE A TIM

Gare del 28-29 settembre 2002 – Quarta giornata andata

Bologna-Piacenza 1-0
Brescia-Roma 2-3
Como-Reggina 1-1
Internazionale-Chievo Verona 2-1
Juventus-Parma 2-2
Lazio-Milan 1-1
Modena-Torino 2-1
Perugia-Empoli 1-3
Udinese-Atalanta 1-0

B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo dott. Maurizio Laudi, assistito dal Rappresentante dell'A.I.A. sig. Elio Martina e dalla segretaria Stefania Ginesio, nel corso della riunione del 30 settembre-1° ottobre 2002, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

" " " N. 15



1) SERIE A TIM

Gare del 28-29 settembre 2002 – Quarta giornata andata

Gara Soc. JUVENTUS – Soc. PARMA

Il Giudice Sportivo

ricevuta tempestiva segnalazione ex art. 31 comma a3 CGS della Procura Federale in merito al comportamento del calciatore **Tacchinardi Alessio** (Soc. **Juventus**) nei confronti del calciatore **Lamouchi Sabri** (Soc. **Parma**) al 42° del secondo tempo, nonché del calciatore **Tudor Igor** (Soc. **Juventus**) nei confronti del calciatore **Benarrivo Antonio** (Soc. **Parma**), al 49° del secondo tempo;

acquisita ed esaminata la relativa integrale documentazione televisiva, acquisito un supplemento di rapporto da parte dell'arbitro;

osserva:

quanto all'episodio relativo a Tacchinardi, le immagini televisive (diffuse in replay in coda all'integrale trasmissione della gara) evidenziano quanto segue. Dopo la realizzazione di una rete da parte della Juventus si verificavano le usuali "schermaglie" tra calciatori delle due squadre, interessati gli uni a accelerare, gli altri a rallentare la ripresa del giuoco.

Il calciatore Lamouchi era collocato nei pressi della linea di porta, mentre Tacchinardi – ed al suo fianco Del Piero – erano leggermente più avanzati.

Tacchinardi distendeva all'indietro la gamba sinistra e, sollevandola, toccava con la scarpa Lamouchi all'altezza dei testicoli; indi continuava a camminare per raggiungere il centro campo. Il calciatore del Parma, immediatamente dopo, reagiva, allungando una gamba e colpendo con un calcio Del Piero. Si determinava in tal modo una sorta di mischia tra i calciatori di entrambe le squadre. L'arbitro, che non aveva potuto accorgersi di quanto avvenuto perché ormai aveva raggiunto la zona del centro campo per la ripresa del giuoco, veniva richiamato dall'assistente n. 1; ritornava nell'area di rigore del Parma e, a seguito di consultazione con il suo collaboratore, espelleva solo il calciatore Lamouchi.

Così ricostruito l'episodio nella sua integralità, attraverso la combinata visione delle immagini sia della ripresa diretta sia di quella in replay, occorre valutare la sussistenza dei requisiti posti dall'art. 31 comma a3 CGS, per verificare l'utilizzabilità o meno della prova televisiva quanto al comportamento, specificamente, di Tacchinardi.

La condotta di questo calciatore è avvenuta **a giuoco fermo**, poiché la partita doveva ancora riprendere dopo la segnatura della rete della Juventus.

Il fatto è sfuggito al controllo degli ufficiali di gara: come documentano le immagini, confermate dal supplemento dell'arbitro, quest'ultimo non poté avere alcuna percezione dell'episodio che avvenne alle sue spalle. Analogamente il fatto è sfuggito alla percezione dell'assistente, il quale – come risulta dal supplemento inviato all'arbitro e da questi trasmesso al Giudice sportivo – poté percepire solo la seconda parte della vicenda, e cioè la reazione di Lamouchi, mentre non vide il gesto compiuto da Tacchinardi, evidentemente avvenuto mentre l'assistente, il quale già stava dirigendosi verso il centro campo, aveva il proprio sguardo rivolto in altra direzione.

La condotta di Tacchinardi è definibile come **atto violento**. Si richiama in proposito la definizione di condotta violenta, rilevante ex art. 31 CGS, più volte ribadita dagli organi della giustizia sportiva: **ogni atto che costituisca intenzionalmente danno o pericolo di danno nei confronti di un terzo**.

Il calcio all'indietro di Tacchinardi verso l'avversario è certamente un gesto violento: chiara è l'intenzionalità finalizzata a colpire l'avversario; evidente è la potenzialità del danno all'integrità fisica del medesimo, considerata la zona del corpo verso la quale il calcio fu indirizzato.

Sussistono pertanto tutti i presupposti richiesti dalla norma per considerare utilizzabile la prova televisiva, e conseguentemente sanzionare il gesto commesso da Tacchinardi.

Quanto all'entità della pena va tenuto conto, da un lato, che si trattò di atto compiuto a giuoco fermo e, almeno potenzialmente, pericoloso per l'integrità fisica di Lamouchi.

Dall'altro lato occorre sottolineare come le immagini televisive documentino che la scarpa di Tacchinardi ebbe solo a sfiorare il corpo dell'avversario, il quale non riportò alcuna concreta conseguenza lesiva, e neppure manifestò di aver subito sensazioni di dolore, tanto da non compiere alcun gesto sintomatico al riguardo. Il calcio, proprio perché sferrato con un movimento all'indietro di una gamba, non fu caratterizzato da particolare forza.

Appare, quindi, sanzione adeguata all'entità del fatto la squalifica per due giornate di gara.

Quanto al comportamento del calciatore Tudor, le immagini (anch'esse diffuse in replay in coda alla trasmissione integrale della gara) evidenziano quanto segue.

Al 49° del secondo tempo, nella tre quarti campo del Parma, il calciatore Benarrivo rilanciava in avanti, con la gamba sinistra sollevata in alto, il pallone. Contemporaneamente il calciatore Tudor, anch'egli impegnato nel tentativo di controllare il pallone, alzava la gamba destra. Si determinava inevitabilmente un impatto tra i due atleti, a seguito del quale Benarrivo cadeva a terra, da prima inginocchiandosi e poi distendendosi con il viso sul terreno. Senza soluzione di continuità Tudor afferrava con la mano destra i capelli di Benarrivo, li stringeva, compiendo un movimento come per sollevare da terra il capo di Benarrivo e costringerlo così a rialzarsi. Tale atto del calciatore della Juventus era accompagnato peraltro, da uno spontaneo movimento di Benarrivo che si sollevava da terra e si rimetteva in piedi.

L'episodio avveniva alle spalle dell'arbitro, il quale aveva seguito lo svolgersi dell'azione sino alla fase in cui Benarrivo aveva calciato il pallone in avanti; dopodiché l'arbitro aveva, ovviamente, controllato il prosieguo del giuoco, voltando quindi le spalle a Tudor e Benarrivo.

La condotta di Tudor è definibile come **estranea all'azione di giuoco**, essendo stata realizzata dopo che l'avversario aveva rilanciato il pallone.

Il fatto è **sfuggito al controllo degli ufficiali di gara**: l'arbitro – come già detto – non ha potuto percepirlo in quanto avvenuto alle sue spalle, e nemmeno è stato rilevato dall'Assistente n. 1, il quale era impegnato a controllare un'altra zona del campo, come risulta dal supplemento inviato all'Arbitro e da questi trasmesso al Giudice Sportivo.

La condotta di Tudor è definibile come **violenta** secondo il parametro interpretativo sopra già indicato. Infatti il gesto di afferrare volontariamente per i capelli un avversario disteso a terra, stringerli, e compiere il gesto di sollevare con forza la testa dell'avversario medesimo risulta essere condotta potenzialmente idonea a cagionargli un danno all'integrità fisica.

Sussistono pertanto i requisiti che rendono applicabile in caso di specie la norma ex art. 31 comma a3 CGS.

Quanto all'entità della sanzione, la pena base per simile comportamento, avvenuto in un contesto estraneo all'azione in svolgimento, è di due giornate di squalifica. Peraltro occorre tener conto che si trattò di un gesto compiuto senza soluzione di continuità rispetto ad uno scontro di giuoco fra i due calciatori; che il Benarrivo si rialzò da terra (dopo essere caduto un po' platealmente dopo il citato scontro) in modo spontaneo, senza cioè che il gesto di Tudor abbia avuto in proposito efficacia decisiva; che Benarrivo non riportò alcuna conseguenza di alcun genere per effetto dell'atto compiuto dall'avversario.

Risulta quindi proporzionata all'entità dell'infrazione compiuta la squalifica per una giornata di gara.

P.Q.M.

Delibera di infliggere al calciatore **Tacchinardi Alessio** (Soc. **Juventus**) la squalifica per **due** giornate effettive di gara ed al calciatore **Tudor Igor** (Soc. **Juventus**) la squalifica per **una** giornata effettiva di gara.

* * * * *

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

a) SOCIETA`

Ammenda di € 12.000,00 : alla Soc. **LAZIO** per avere suoi sostenitori, al 1° del primo tempo, rilanciato verso un settore degli spalti occupato dai sostenitori avversari bottigliette in plastica piene d'acqua; per avere, in altre tre occasioni, nel corso della gara, effettuato reciproco lancio di bottigliette in plastica piene d'acqua con i sostenitori avversari; per avere, al 5° del primo tempo, lanciato un bengala luminoso verso un settore degli spalti occupato da sostenitori avversari, senza cagionare situazione concreta di pericolo; per avere, al 14° del secondo tempo, lanciato alcune bottigliette in plastica parzialmente piene d'acqua all'interno del recinto di giuoco; recidiva.

Ammenda di € 9.000,00 : alla Soc. **BRESCIA** per avere suoi sostenitori, per tutto il corso della gara, intonato cori gravemente ingiuriosi nei confronti di un calciatore avversario; per avere, al 10° del primo tempo, fatto esplodere con fragore un petardo nel recinto di giuoco; per aver lanciato un fumogeno sul terreno, al 47° del primo tempo, rendendo così necessario l'intervento di un addetto alla sicurezza per la sua rimozione; recidiva.

Ammenda di € 9.000,00 : alla Soc. **MILAN** per avere suoi sostenitori, al 1° del primo tempo, lanciato bottigliette in plastica piene d'acqua verso un settore degli spalti occupato da sostenitori avversari; per avere, in altre tre occasioni nel corso della gara, effettuato reciproco lancio di bottigliette in plastica piene d'acqua con i sostenitori avversari; per avere, al 5° del primo tempo, lanciato un razzo luminoso all'interno del recinto di giuoco; entità della sanzione attenuata trattandosi di gara disputata in trasferta.

Ammenda di € 6.000,00 : alla Soc. **ATALANTA** per avere suoi sostenitori, prima dell'inizio della gara, acceso numerosi bengala, cinque dei quali venivano poi lanciati verso gli agenti di polizia ed i vigili del fuoco presenti nel recinto di giuoco; entità della sanzione attenuata trattandosi di gara disputata in trasferta.

Ammenda di € 5.000,00 : alla Soc. **COMO** per avere suoi sostenitori, al 18° del secondo tempo, intonato cori ingiuriosi e minacciosi nei confronti dell'Arbitro; a titolo di responsabilità oggettiva, per avere persona evidentemente appartenente allo staff societario, considerata la sua presenza nell'atrio degli spogliatoi, urlato a fine gara espressioni volgarmente ingiuriose all'indirizzo dell'Arbitro.

Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. **ROMA** per avere suoi sostenitori fatto esplodere, con fragore, un petardo nel settore degli spalti da essi stessi occupato, prima dell'inizio della gara; per aver ripetuto identica condotta al 33° del secondo tempo; recidiva; entità della sanzione attenuata trattandosi di gara disputata in trasferta.

Ammenda di € 2.500,00 : alla Soc. **EMPOLI** per avere suoi sostenitori, in più occasioni, fatto esplodere con fragore petardi; recidiva; entità della sanzione attenuata trattandosi di gara disputata in trasferta.

Ammenda di € 1.500,00 : alla Soc. **UDINESE** per avere suoi sostenitori, prima dell'inizio della gara, fatto esplodere un mortaretto.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONE ED AMMENDA DI €2.500,00

BACHINI Jonathan (Brescia): per comportamento non regolamentare in campo (Prima sanzione); perchè, al 47° del secondo tempo, rivolgeva all'Arbitro espressioni ingiuriose e irrispettose; ripeteva un'espressione irrispettosa, accompagnata da una frase ironica di complimento, nei confronti del Quarto Ufficiale, al momento di lasciare il campo a seguito dell'espulsione; infrazione – quest'ultima - rilevata dal Quarto Ufficiale.

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

CONCEICAO Sergio (Internazionale): perchè, al 48° del secondo tempo, in segno di protesta, urlava verso l'Arbitro un'espressione ingiuriosa.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 1.500,00

FILIPPINI Antonio (Brescia): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

AMBROSINI Massimo (Milan): perchè, al 44° del secondo tempo, colpiva da tergo un avversario con un calcio ad una gamba.

DELLAS Traianos (Roma): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

FALCONE Giulio (Bologna): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

LAMOUCI Sabri (Parma): perchè, al 42° del secondo tempo, a giuoco fermo, colpiva un avversario con un calcio ad una gamba; infrazione rilevata da un Assistente; entità della sanzione attenuata, essendo il fatto avvenuto in reazione ad una condotta violenta di altro avversario (vedi delibera sopra riportata Soc. Juventus – Soc. Parma).

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMONIZIONE ED AMMENDA DI €3.000,00

DONI Cristiano (Atalanta): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; sanzione aggravata perché capitano della squadra (Seconda sanzione); perchè, nel rientro verso gli spogliatoi al termine della gara, manifestava in modo concitato il proprio dissenso, urlando verso il Direttore di gara espressioni irrispettose, accompagnate da una parola blasfema; entità della sanzione aggravata, quanto alla misura dell'ammenda, per la qualifica di capitano.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 1.500,00

ADRIANO LEITE Ribeiro (Parma): perchè, al termine della gara, prima di entrare nel sottopassaggio verso gli spogliatoi, proferiva espressioni ingiuriose ed irrispettose nei confronti dell'Arbitro; infrazione rilevata da un Assistente.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

JUNIOR De Souza Jenilson (Parma): perchè, dopo il fischio finale, avvicinandosi all'Arbitro, ancora sul terreno di giuoco, gli rivolgeva una frase irrispettosa.

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE

SECONDA SANZIONE

BINOTTO Jonatan (Como).

PRIMA SANZIONE

BRIGHI Matteo (Parma)

CARDONE Giuseppe (Piacenza)

JANKULOVSKI Marek (Udinese).

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

MANFREDINI Thomas (Udinese)

ZANCHI Marco (Bologna).

AMMONIZIONE

SECONDA SANZIONE

MAYER Mauro (Modena)

OLIVE Renato (Bologna)

RICCIO Luigi (Piacenza).

PRIMA SANZIONE

ALMEYDA Matias Jesus (Internazionale)

BAGGIO Dino (Lazio)

CAFU EVANGELISTA De Morais Marcos (Roma)

CIRILLO Bruno (Reggina)

COSSATO Federico (Chievo Verona)

DI BIAGIO Luigi (Internazionale)

FATTORI Stefano (Torino)

FERRARI Matteo (Parma)

FRANCESCHINI Ivan (Reggina)

GATTUSO Gennaro Ivan (Milan)

GIANNICHECKDA Giuliano (Lazio)

GUARDIOLA Josep Sala (Roma)

HUBNER Dario (Piacenza)

KALADZE Kakha (Milan)

MORO Fabio (Chievo Verona)
NATALI Cesare (Atalanta)
PANCARO Giuseppe (Lazio)
RASTELLI Massimo (Reggina)
SEEDORF Clarence (Milan)
VIERI Cristian (Internazionale)
ZENONI Damiano (Atalanta).

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE

SECONDA SANZIONE

LIMA Francisco Gouvinho (Roma).

PRIMA SANZIONE

BJELANOVIC Sasa (Como)
DELLI CARRI Daniele (Torino)
MUTU Adrian (Parma)
SAUDATI Luca (Empoli)
VRYZAS Zisis (Perugia).

c) **ALLENATORI**

AMMONIZIONE ED AMMENDA DI €5.000,00

CAPELLO Fabio (Roma): perchè, al 46° del secondo tempo, manifestava in modo plateale il proprio dissenso rispetto ad una decisione arbitrale, urlando parole di protesta accompagnate da un gesto della mano; recidivo.

Il Giudice Sportivo: *dott. Maurizio Laudi*

" " "

Gli importi delle ammende di cui al presente Comunicato dovranno essere rimessi alla **Lega Nazionale Professionisti** entro e non oltre l'11 ottobre 2002.

PUBBLICATO IN MILANO L'1 OTTOBRE 2002

IL SEGRETARIO
Giorgio Marchetti

IL PRESIDENTE
Adriano Galliani